CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI PER IL SISTEMA
SETTORE CREDITO, INCENTIVI E POLITICA DI COESIONE

Roma, 18/01/2022

Prot. 0000367

Com. n. 02

OGGETTO: decreto interministeriale relativo agli incentivi diretti al sostegno degli investimenti per il settore del turismo - Fondo rotativo imprese (FRI) e interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale

È stato pubblicato sul sito del Ministero del Turismo il decreto relativo agli incentivi diretti al sostegno degli investimenti per il settore del turismo, previsti dall'articolo 3 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (contenente disposizioni per l'attuazione del PNRR), convertito con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

Il decreto interministeriale adottato dal Ministero del Turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stabilisce i requisiti, i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione degli incentivi.

La domanda di incentivo dovrà essere presentata al Ministero del Turismo a decorrere dalla data di apertura dei termini e con le modalità che verranno determinate con un successivo provvedimento del Ministero stesso, che verrà pubblicato sul proprio sito istituzionale ed in cui potranno essere fornite ulteriori indicazioni per l'attuazione della misura. Inoltre, per gli adempimenti tecnici e amministrativi relativi alla gestione degli interventi e all'erogazione del relativo contributo il Ministero potrà avvalersi del supporto operativo di organismi qualificati in qualità di Soggetto gestore.

Gli incentivi concedibili sono articolati nella forma di:

a. contributo diretto alla spesa;
b. finanziamento agevolato.

Per i contributi diretti alla spesa sono disponibili 180 milioni di euro, nel limite di spesa complessivo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Gli incentivi sono concessi in base a procedura valutativa.

Per la concessione dei finanziamenti agevolati sono rese disponibili le risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cui all'articolo 1,

CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA
DELLE IMPRESE, DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI
E DEL LAVORO AUTONOMO
Piazza G. G. Belli, 2 - 00153 Roma RM
Tel. 06 58661 - Fax 06 5809425
confcommercio@confcommercio.it
www.confcommercio.it

comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la cui assegnazione verrà disposta con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).

Una quota pari al quaranta per cento delle risorse dedicate ai contributi diretti alle spese viene riservata agli interventi realizzati nelle Regioni del Mezzogiorno, coerentemente ai principi generali del PNRR. Una quota pari al cinquanta per cento delle risorse destinate ad entrambe le tipologie di incentivi verrà riservata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica indicati dall'articolo 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020.

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche per il tramite delle rispettive finanziarie regionali e provinciali, nonché l'Istituto per il credito sportivo, potranno rendere disponibili risorse addizionali per gli investimenti realizzati nei territori di propria competenza, previo accordo con il Ministero del Turismo.

Soggetti beneficiari

Sono beneficiari degli incentivi:

- le imprese alberghiere;
- le strutture che svolgono attività agrituristica (come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali);
- le strutture ricettive all'aria aperta;
- le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

I soggetti ammissibili devono possedere i seguenti requisiti:

a. gestire, sulla base di un contratto regolarmente registrato, un'attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi o essere titolari degli immobili oggetto di intervento, in cui è esercitata l'attività ricettiva o il servizio turistico;
b. essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese e inserite negli elenchi, albi, anagrafi previsti dalla rispettiva normativa di riferimento;
c. trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e di non trovarsi in stato di liquidazione anche volontaria ovvero di fallimento;
d. avere una stabile organizzazione d'impresa nel territorio nazionale (gli interventi devono essere svolti in territorio nazionale);
e. trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
f. essere in regime di contabilità ordinaria;
g. avere ricevuto una positiva valutazione del merito di credito da parte di una Banca finanziatrice, e disporre di una Delibera di finanziamento adottata dalla medesima Banca finanziatrice.

Ulteriori condizioni di ammissibilità potranno essere definite dal provvedimento di apertura dei termini per l'invio della richiesto di incentivo.

Non sono ammesse agli incentivi le imprese:

a. nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;

b. i cui legali rappresentanti o amministratori, dirigenti apicali o con responsabilità strategiche alla data di presentazione della domanda, siano sottoposti a misura cautelare ovvero siano stati rinviati a giudizio o condannati, con sentenza anche

non definitiva, per taluno dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Libro secondo, Titolo II, del Codice penale. L'esclusione non opera qualora sia intervenuta la riabilitazione;

c. che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
d. che siano state destinatarie di provvedimenti di revoca, parziale o totale, di incentivi concessi dal Ministero del Turismo e che non siano in regola con la restituzione delle somme dovute;
e. che siano controllate, o assoggettate a comune controllo, da soci controllanti imprese che abbiano cessato, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della richiesta, un'attività analoga a quella cui si riferisce la domanda di incentivo.

Programmi di investimento ed interventi ammissibili

Sono ammissibili agli incentivi i Programmi di investimento di importo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10 milioni di euro, realizzati entro il 31 dicembre 2025, contenenti i seguenti interventi:

a. interventi di riqualificazione energetica delle strutture di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020, ivi compresa la sostituzione integrale o parziale dei sistemi di condizionamento in efficienza energetica dell'aria;
b. interventi di riqualificazione antisismica, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi);
c. interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;
d. interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b);
e. interventi di realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323;
f. interventi per la digitalizzazione previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.
g. interventi di acquisto/rinnovo di arredi;
h. interventi riguardanti i centri termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

I Programmi di investimento dovranno risultare:

a. compatibili con le rispettive finalità statutarie aziendali;
b. organici e funzionali all'attività esercitata;
c. avviati successivamente alla presentazione della domanda di incentivo;
d. realizzati in una o più delle proprie unità locali ubicate nel territorio nazionale.

I Programmi di investimento devono essere avviati entro sei mesi e conclusi entro trenta mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento. Su richiesta motivata del Soggetto beneficiario, il Ministero del Turismo può autorizzare, per una sola volta, una proroga del predetto termine della durata non superiore a sei mesi.

Ai fini del rispetto del green deal, gli interventi agevolati dovranno risultare conformi alla normativa ambientale nazionale e unionale e alla Comunicazione della Commissione europea contenente gli Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo». Verranno esclusi gli interventi che comportano:

a. attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;

b. attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
c. attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
d. attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. In caso di accertata violazione del sopra citato principio «non arrecare un danno significativo», il soggetto beneficiario responsabile della violazione decade dall'incentivo e il Ministero provvede al recupero delle somme già eventualmente erogate.

Spese ammissibili

Nell'ambito dei Programmi di investimento, sono ammissibili, al netto dell'IVA, le seguenti spese:

a. servizi di progettazione, nella misura massima del due per cento;
b. suolo aziendale e sue sistemazioni, nella misura massima del cinque per cento dell'importo complessivo ammissibile del Programma d'investimento;
c. fabbricati, opere murarie e assimilate, nella misura massima del 50% dell'importo complessivo ammissibile del Programma d'investimento;
d. macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;
e. spese per la digitalizzazione previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, esclusi i costi relativi all'intermediazione commerciale, nella misura massima del 5%.

Ai fini dell'ammissibilità delle spese, gli importi correlati dovranno essere pagati tramite un conto corrente bancario dedicato alla realizzazione del Programma di investimento e i beni acquisiti:

a. dovranno essere ammortizzabili;
b. se beni mobili, dovranno essere utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa turistica e nel territorio nazionale;
c. dovranno essere acquistati a condizioni di mercato da imprese che nei 24 mesi precedenti non si trovino nella stessa "impresa unica" del titolare della concessione dell'agevolazione (articolo 2359 del codice civile) o da imprese che insieme al concessionario dell'agevolazione non siano partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 per cento, dagli stessi altri soggetti;
d. dovranno figurare nell'attivo di bilancio del Soggetto beneficiario per almeno 3 anni per le PMI e 5 anni per le Grandi imprese.

Oltre alle spese obbligatorie a norma di legge, non potranno essere portati a rendicontazione, pena il recupero, le spese:

a. per le quali non sia adeguatamente provata l'idoneità a realizzare il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva con investimenti finalizzati alla sostenibilità ambientale;
b. non ritenute ammissibili in sede di rendicontazione dalla Commissione europea;
c. che non risultano conformi alla comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecano un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e agli orientamenti tecnici sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU (2021/C 280/01).

Intensità di aiuto

Per i programmi realizzati nelle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna (articolo 107, paragrafo 3, lettera *a)*, del Trattato sul funzionamento

dell'Unione europea, TFUE), il contributo diretto alla spesa è articolato, nel rispetto dei limiti delle intensità di aiuto previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento GBER, come segue:

- 30% per le imprese di dimensione micro;
- 23% per le imprese di piccola dimensione;
- 18% per le imprese di media dimensione;
- 10% per le imprese di grande dimensione.

Per gli interventi a supporto dell'innovazione digitale promossi da imprese di micro e piccola dimensione è riconosciuto un incremento del cinque per cento del contributo diretto alla spesa.

Per i programmi realizzati nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, il contributo diretto alla spesa è articolato, nel rispetto dei limiti delle intensità di aiuto previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento GBER, come segue:

- 25% per le imprese di dimensione micro;
- 20% per le imprese di piccola dimensione;
- 15% per le imprese di media dimensione;
- 5% per le imprese di grande dimensione.

Per i programmi realizzati nelle restanti aree del territorio nazionale, il contributo diretto alla spesa è riconosciuto alle sole PMI, nel rispetto dei limiti di quanto previsto dall'articolo 17 del Regolamento GBER, sulla base della seguente articolazione:

- 15% per le imprese di micro e piccola dimensione;
- 5% per le imprese di media dimensione.

Le intensità di aiuto potranno essere adeguate in riferimento alla nuova disciplina di esenzione per il periodo di programmazione 2021-2027, con apposito provvedimento del Ministero del Turismo.

In riferimento al finanziamento agevolato, il tasso d'interesse che verrà applicato sarà pari allo 0,50 per cento annuo, per una durata massima di 15 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento commisurato alla durata in anni interi del programma e, comunque, non superiore a 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto di finanziamento.

Il finanziamento agevolato dovrà essere associato a un finanziamento bancario a tasso di mercato di pari importo e durata, erogato dalla Banca finanziatrice ed entrambi verranno regolati in modo unitario con un unico contratto.

Gli incentivi non potranno superare i limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dal Regolamento GBER e possono essere concessi fino al 31 dicembre 2023, fatte salve eventuali proroghe autorizzate dalla Commissione europea. L'ammontare degli incentivi verrà rideterminato al momento dell'erogazione a saldo e non potrà essere superiore a quanto previsto nel decreto di concessione.

Le agevolazioni non possono essere cumulate con i "Contributi a fondo perduto e credito d'imposta per le imprese turistiche", con le "Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico" e con le agevolazioni sugli investimenti di riqualificazione energetica per il settore turistico previsti rispettivamente dagli articoli 1, 2 e 8, comma 6, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, nei termini previsti dal medesimo decreto-legge. Non sono comunque cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi e sono riconosciuti nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01, come integrata dalle successive comunicazioni della Commissione.

CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Banche finanziatrici

Per poter accedere al finanziamento agevolato, i soggetti ammissibili devono disporre di una positiva valutazione del merito di credito da parte di una Banca finanziatrice da allegare alla domanda di incentivo. La Banca finanziatrice potrà essere scelta dall'elenco dalle banche aderenti alla Convenzione, pubblicato nei siti istituzionali del Ministero del Turismo, dell'ABI e di CDP.

Ai fini dell'accesso al finanziamento agevolato, le Banche finanziatrici valutano, in particolare, la capacità economico-finanziaria di restituzione del finanziamento dell'impresa richiedente.

Entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento di concessione dell'incentivo (a cui dovrà essere allegata la delibera di finanziamento), pena la decadenza dagli incentivi, la Banca finanziatrice dovrà stipulare il Contratto di finanziamento con il Soggetto beneficiario. Il predetto termine di 90 giorni può essere prorogato dal Ministero su richiesta del Soggetto beneficiario o della Banca finanziatrice.

Procedura di concessione degli incentivi

La domanda di incentivo dovrà essere presentata al Ministero del Turismo a decorrere dalla data di apertura dei termini e con le modalità che verranno determinate con successivo provvedimento del Ministero del Turismo. Le imprese interessate potranno presentare una sola domanda.

Le domande inviate verranno valutate, ai fini della concessione dell'incentivo, secondo l'ordine cronologico di presentazione. L'istruttoria dovrà concludersi entro 60 giorni dal ricevimento della domanda.

Erogazione degli incentivi e gestione del finanziamento

Gli importi degli incentivi verranno erogati sulla base degli stati di avanzamento del Programma di investimento e delle conseguenti richieste presentate periodicamente dai Soggetti beneficiari al Ministero del Turismo (per il tramite del Soggetto gestore). Verranno effettuate due erogazioni, più un'ultima a saldo, previa presentazione della documentazione sulle attività svolte e sulle spese effettivamente sostenute, consistente in fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente. La prima richiesta di erogazione per stato di avanzamento dovrà essere presentata, pena la revoca delle agevolazioni, entro 12 mesi dalla data del decreto di concessione. Per l'erogazione del saldo, il Soggetto beneficiario dovrà trasmettere, entro 3 mesi dalla data di ultimazione del Programma di investimento, una relazione redatta secondo lo schema che verrà definito dal Ministero del Turismo.

L'erogazione delle quote di finanziamento è effettuata dalla Banca finanziatrice entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esito positivo delle verifiche effettuate dal Ministero del Turismo, mentre l'erogazione delle quote di contributo diretto alla spesa è effettuata dal Ministero del Turismo per il tramite del Soggetto gestore.

Cordiali saluti.

Il Responsabile
Ernesto Ghidinelli